



Il Presidente

OMISSIS
RPCT del Consorzio OMISSIS

Fascicolo ANAC n. 5493/2022

Oggetto: Richiesta di chiarimenti concernente il soggetto competente a rendere il parere di cui all'art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165/2001 all'interno del Consorzio OMISSIS

In riferimento alla questione sottoposta all'esame della scrivente Autorità - con nota acquisita al prot. ANAC n. OMISSIS - si rappresenta quanto segue.

È pervenuta una richiesta di chiarimenti in merito all'individuazione del soggetto competente a rendere il "*parere obbligatorio*" sulla bozza di Codice di comportamento dell'ente ai sensi dell'art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165/2001. In particolare, è stato precisato che il Consorzio è un ente pubblico economico privo di un Organismo Indipendente di Valutazione (OIV).

Il Consorzio OMISSIS è stato istituito ai sensi dell'art. 3 l.r. OMISSIS. Il rinvio operato dalla norma all'art. 31 d.lgs. n. 267/2000 consente di qualificare l'ente come un consorzio fra enti locali, con la finalità di promuovere le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività produttive nei settori dell'industria e dei servizi.

Nello specifico, l'art. 2 dello Statuto prevede che fanno parte dell'ente il Comune di OMISSIS, l'Amministrazione Provinciale di OMISSIS, la Camera di Commercio OMISSIS, la Banca OMISSIS, l'Ente OMISSIS, il Consorzio OMISSIS, la OMISSIS Comunità Montana OMISSIS e OMISSIS.

Benché il successivo art. 6 preveda che il patrimonio del Consorzio sia costituito in misura prevalente dai conferimenti dei consorziati pubblici, l'art. 7 contempla tra le entrate anche il "*realizzo per le vendite*", i "*canoni per le concessioni in locazione di aree, di rustici industriali e di strutture di servizio*", i "*proventi della gestione dei lavori e dei servizi prestati nell'area*" ed i "*proventi di ogni altra prestazione effettuata dal Consorzio a favore delle imprese o del territorio*". Pertanto, si ritiene condivisibile il riconoscimento della natura di ente pubblico economico in capo al Consorzio.

Al fine di poter risolvere il quesito posto, occorre verificare quale sia la disciplina applicabile in materia di prevenzione della corruzione a tale tipologia di enti. In primo luogo assume rilevanza la determinazione A.N.AC. n. 1134/2017, al cui interno si evidenzia che "*considerata la natura pubblicistica dell'organizzazione e la sicura prevalenza delle attività di pubblico interesse svolte, anche se in regime di diritto privato, gli enti pubblici economici sono tenuti a: 1. adottare un PTPC o, in alternativa, ove abbiano*



già adottato un "modello 231", un documento unitario contenente le misure di prevenzione della corruzione proprie del "modello 231" e le misure integrative previste dal co. 2 bis dell'art. 1 della legge n. 190 del 2012; 2. nominare un Responsabile della prevenzione della corruzione che sia anche responsabile della trasparenza; 3. adottare, come sezione del documento unitario di cui al punto 1, le misure organizzative per programmare i flussi di dati ai fini della pubblicazione sul sito web nella apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente"; 4. assicurare la pubblicazione dei dati relativi all'organizzazione dell'ente e alla totalità delle attività svolte, tutte da ritenersi di pubblico interesse; 5. assicurare il diritto di accesso generalizzato ai dati e documenti non oggetto di obbligo di pubblicazione, con riferimento all'organizzazione e a tutte le attività svolte".

Gli indirizzi sopra riportati sono stati ripresi dalle *Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche*, approvate con delibera n. 177 del 19 febbraio 2020. Con l'occasione, infatti, l'Autorità ha rilevato che *"gli enti pubblici economici [...] sono tenuti a individuare misure di prevenzione della corruzione ai sensi della l. n. 190/2012 (sul punto si rinvia alla delibera ANAC n. 1134/2017, §3.1.1.) e a definire corrispondenti doveri di comportamento per i dipendenti. È necessario, infatti, che i presidi identificati in conformità alle indicazioni normative siano assistiti, ove possibile, da doveri di comportamento, pur nell'ambito del rapporto di lavoro di natura privatistica"*.

Anche il Consorzio, dunque, è chiamato ad adottare un proprio Codice di comportamento, avuto riguardo alle caratteristiche della struttura ed alle attività svolte. Sotto il profilo procedurale, giova richiamare l'art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165/2001 nella parte in cui prevede che le amministrazioni definiscano il codice di comportamento *"con procedura aperta alla partecipazione previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione"*. In merito l'Autorità ha evidenziato che il contributo dell'OIV attiene alla valutazione dell'impatto dei doveri di comportamento sul raggiungimento degli obiettivi e sulla misurazione della performance individuale e organizzativa, in considerazione delle funzioni istituzionali attribuite a tale figura dall'art. 14, comma 4, d.lgs. n. 150/2009. Con specifico riguardo ai contenuti del *"parere obbligatorio"* è stato chiarito che con tale atto il citato organismo verifica ed attesta la conformità del Codice alle Linee guida A.N.AC.

A ben vedere gli enti pubblici economici non rientrano tra i soggetti obbligati alla nomina di un OIV ai sensi del d.lgs. n. 150/2009. Pertanto, le Linee guida A.N.AC. attribuiscono in tal caso la predetta competenza consultiva all'Organismo di Vigilanza (OdV) *"cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello 231 e del codice etico, con autonomi poteri di iniziativa e controllo, nominato ex art. 6, co. 1, lett. b), d.lgs. 231/2001"*.

Qualora l'ente ne sia del pari sprovvisto, si ritiene opportuno che il parere di cui all'art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165/2001 venga reso pur sempre da un soggetto terzo, dotato di adeguate competenze, al fine di preservarne le finalità legislative. Tale compito, di conseguenza, appare incompatibile con le funzioni attribuite al RPCT, il quale svolge un ruolo centrale nella supervisione dei lavori di predisposizione del Codice e nella presentazione di una proposta finale all'organo d'indirizzo.

Appare, quindi, necessario ricercare la figura in questione all'esterno dell'ente, tenuto conto che la determinazione A.N.AC. n. 1134/2017 (paragrafo 4.2) conferisce alle amministrazioni controllanti funzioni di impulso e di vigilanza sull'adozione delle misure di prevenzione da parte degli enti controllati, ivi compresa quella del Codice di comportamento. Nel caso di specie il Consorzio si configura come soggetto vigilato dalla Regione OMISSIS, cui spettano poteri sostitutivi (art. 1 l.r. OMISSIS) e di controllo (artt. 34, 35 e 35 dello statuto del Consorzio). In questa prospettiva l'OIV dell'amministrazione regionale appare il soggetto più idoneo ad esprimere il parere di cui all'art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165/2001.



Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 11 gennaio 2023, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Atto firmato digitalmente